

REGOLAMENTO AREE CINOFILE PROVINCIALI 2014/2016

Approvato dal coges dell'ATC Pescara nella riunione del 13/02/2014

ART. 1

(Finalità)

Il presente Regolamento definisce termini e modalità della Gestione, da parte dell'A.T.C. "Pescara", delle Aree Cinofile, al fine di ottimizzarne la conduzione in termini di efficacia ed efficienza e conseguire quindi al meglio le sue finalità istitutive.

ART. 2

(Durata)

La durata del presente Regolamento è triennale.

Pertanto, salvo risoluzione anticipata disposta dalla stessa Provincia, i termini di scadenza del presente Regolamento è fissato al 31/01/2017 ed è prorogabile alla scadenza.

Resta facoltà del Co.Ges. dell'A.T.C. apportare modifiche al Regolamento, acquisito il prescritto parere concorde da parte della Provincia.

ART. 3

(Periodi di addestramento)

L'addestramento dei cani sarà consentito dall'alba al tramonto, nei periodi 01 febbraio - 30 aprile e 01 luglio – settimana antecedente l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale; è fatta eccezione per il martedì ed il venerdì espressamente deputati alla ritranquillizzazione dei selvatici.

La fruizione dell'area cinofila è consentita ad addestratori con ogni tipo di cani da caccia (seguita, ferma, cerca, traccia, ecc.).

ART. 4

(Ammissioni e fruizione dell'area)

Tutti i cacciatori iscritti o ammessi a praticare l'attività venatoria nel territorio dell'A.T.C. "Pescara", a richiesta, possono frequentare l'area cinofila. A tal fine le domande di ammissione devono pervenire all'Organismo di gestione entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno; Ad ogni ammesso verrà rilasciato un apposito Tesserino predisposto dall'A.T.C. "Pescara".

L'A.T.C. potrà disciplinare anche l'accesso di addestratori non cacciatori.

Al fine di contenere la densità di presenze entro limiti compatibili con una corretta gestione dell'area, anche in considerazione della sua limitata estensione, e considerato che le differenti metodologie di lavoro mal conciliano la presenza contemporanea sulla stessa area di cani da seguita e cani da ferma, ogni conduttore potrà utilizzare contemporaneamente un massimo di quattro cani da seguita o due cani da ferma.

ART. 5

(Quota annua di Adesione)

Come previsto nella Convenzione sottoscritta fra A.T.C. e Provincia, art. 4, per la copertura dei costi di gestione dell'area cinofila, ivi compresi anche i miglioramenti ambientali, le spese per immissione di selvatici è facoltà dell'A.T.C. subordinare la fruizione dell'area cinofila alla corresponsione, da parte degli addestratori, di una "Quota annua di Adesione" la cui entità, che non potrà eccedere i limiti di legge, sarà rapportata, oltre che alla quota di finanziamento che l'Amministrazione provinciale corrisponderà all'A.T.C. (DGP 6/04, p.to 3), anche al numero di cani che il conduttore dichiara di voler portare contemporaneamente in addestramento.

Per il triennio la quota è fissata in € 20,00 (ventieuro) e consente l'addestramento di un massimo di 4 cani da seguita.

Per l'addestramento dei cani da ferma l'accesso è gratuito per gli iscritti ed ammessi all'ATC Pescara.

ART. 6
(Vigilanza)

Per il controllo delle attività di vigilanza all'interno dell'area cinofila, saranno utilizzate le Guardie Venatorie Volontarie all'uopo coordinate dall'A.T.C. (DPG 6/04, p.to 5).

ART. 7
(Sospensione attività addestrative)

L'attività di addestramento nell'area cinofila potrà essere sospesa in presenza di particolari circostanze quali manifestazioni cinofile autorizzate, immissioni faunistiche ed ogni altra particolare circostanza disposta da parte degli organi preposti alla gestione territoriale.

ART 8
(Coltivazioni in atto)

L'attività resta comunque preclusa nelle aree in cui la presenza di particolari colture o il loro stato di avanzata crescita potrebbe essere danneggiata dall'attività di addestramento.

ART 9
(Tabellazione)

L'area cinofila, dell'estensione attuale di 653,8 Ha, sarà tabellata con tabelle metalliche riportanti indicazioni sulla denominazione della zona stessa nonché tutte le informazioni che saranno utili a rendere edotto ogni eventuale fruitore. Le tabelle saranno collocate ad un distanza tale da essere visibili in successione una con l'altra.

ART 10
(Assicurazione)

Ogni conduttore è obbligato ad assicurarsi con idonea polizza ed è responsabile in solido per se e per il proprio cane per i danni che potrebbero essere arrecati a persone, cose, selvaggina e quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia.

ART 11
(Divieti)

Nell'area in questione è vietato l'uso delle armi da fuoco e di qualsiasi altro strumento atto alla cattura di animali, tranne l'uso esplicitamente autorizzato per l'attuazione di piani di contenimento e/o controllo autorizzati dalla Provincia.

ART 12
(Norma finale)

Tutte le condizioni contenute nella Convenzione per la Gestione dell'Area Cinofila "Città S. Angelo", stipulata fra A.T.C. e Provincia in data 21/04/06, formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, in quanto attinenti.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si farà riferimento alle disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.

ART 13
(Sanzioni)

Verranno applicate le sanzioni dell'art. 53 L.R.10/04 a chi violi il presente regolamento.

Pescara, 29/01/2014

Il Presidente dell'ATC
Gianni Guardiani